



COMUNE DI FAVER
Provincia di Trento



COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 007
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DD. 28.05.2014;

Il giorno **07.04.2015** alle ore **20,30** Sala del Consiglio, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori		Assenti	
		Giust.	Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO	SINDACO		
PIFFER PAOLO	VICESINDACO		
NARDIN LUCA	ASSESSORE		
PAOLAZZI ANNA	ASSESSORE		
PAOLAZZI MAURIZIO	ASSESSORE		
HOLLER ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NARDIN MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
NARDIN MIRKO	CONSIGLIERE COMUNALE		
PILZER BRUNO	CONSIGLIERE COMUNALE		
VILLOTTI FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE		
PAOLAZZI FRANCA	CONSIGLIERE COMUNALE		
PAOLAZZI DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PAOLAZZI NICOLA	CONSIGLIERE COMUNALE		
PILZER GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE		
TELCH ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con propria deliberazione n. 14 dd. 28.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) dove al suo interno veniva peraltro specificata la componente TARI;
- Il comma 2 dell'art.32 rubricato Agevolazioni ed esenzioni a carico del Comune prevede che: "il Comune si sostituisce altresì all'utenza nel pagamento di una quota della tariffa, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario, per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'associazione interessata ed ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni."
- Emerge la necessità di reinserire il disposto che consente anche le scuole di ogni ordine e grado possano al pari delle organizzazioni di volontariato di beneficiare dello sgravio totale della tariffa rifiuti in quanto l'attività svolta dalle medesime è da considerarsi a vantaggio della collettività e meritevole di considerazione,

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno sostituire il comma 2 dell'art. 32 con il seguente:

"il Comune si sostituisce altresì all'utenza nel pagamento di una quota della tariffa, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario, per i locali e le aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che equiparate che private, dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'associazione interessata ed ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni."

Ritenuto di proporre la modifica sopra riportata;

Tutto premesso e considerato;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi in ordine alla proposta della presente ai sensi dell'art. 81 del D.P.REG. 01.02.2005, n 3/L;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori signori Paolazzi Nicola e Pilzer Bruno;

DELIBERA

1. di **approvare**, per le motivazioni sopra esposte, la modifica del comma 2 dell'art. 32 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), disciplina della componente TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 14 dd. 28.05.2014 nel testo di seguito riportato:
"il Comune si sostituisce altresì all'utenza nel pagamento di una quota della tariffa, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario, per i locali e le aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che equiparate che private, dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono

ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata al Comune dall'associazione interessata ed ha effetto anche per gli anni successivi se sussistono le condizioni.”

2. di **riapprovare** il regolamento così come modificato nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
3. di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Faver, li 08.04.2015

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 08.04.2015 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 19.04.2015 ai sensi dell'art. 79, 3° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Faver, li 27/04/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis Paolo
